

Sul curatore le opere di sicurezza d'emergenza

Cassazione

L'obbligazione assunta dall'imprenditore in bonis con l'accordo urbanistico

Filippo D'Aquino

Il curatore del fallimento può essere condannato a eseguire opere di Mise (messa in sicurezza d'emergenza) e di bonifica di aree inquinate, acquisite all'attivo, se tale obbligazione è stata assunta dall'imprenditore in bonis in sede di stipula di convenzione urbanistica. È quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del 5 dicembre 2023 n. 33944.

La convenzione urbanistica, o di lottizzazione, tra Comune e privati, rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all'articolo 11 della legge 241/1990, soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cassazione Sezioni unite 6962/2017).

Ove la convenzione contempli anche la clausola secondo cui il privato è obbligato a eseguire opere di bonifica ambientale, questa obbligazione è giustiziabile davanti al giudice amministrativo quale obbligazione esecutiva di accordi integrativi o sostitutivi

di un provvedimento amministrativo (articolo 133, comma 1, lettera a) n. 2 Codice del processo amministrativo), così come il giudice amministrativo può trasferire l'area in favore del Comune con lo strumento previsto all'articolo 2932 del codice civile (Cassazione, Sezioni unite 4683/2015).

Non incide al riguardo, secondo le Sezioni unite, la circostanza che penda procedura concorsuale liquidatoria nei confronti del proprietario dell'area inquinata, considerato che anche l'eventuale ammissione al passivo del credito per costi delle opere di bonifica verrebbe accertato, nel quantum, in sede amministrativa, provvedendo il giudice delegato, nel caso, ad ammettere il credito con riserva (Cassazione, 789/1999), non diversamente da quanto avviene per i crediti tributari.

Credito il cui rango sarebbe da accertare in sede concorsuale come prededucibile (Cassazione 5705/2013), oltre a gravare sull'acquirente dell'area quale onere reale (Cassazione 26402/2023).

Più problematica è la questione della condanna del curatore al fare delle opere di bonifica di un sito che egli non abbia contribuito a inquinare. Qui le Sezioni unite si discostano consapevolmente dal principio, secondo cui, i costi di bonifica non possono essere imposti a chi non sia stato autore dell'inquinamento, il quale è te-

nuto alle sole misure di prevenzione di cui all'articolo 240, comma 1, lettera i) del Testo unico ambientale, ma non anche alle Mise e alle opere di bonifica (Cassazione, n. 3077/2023), secondo il principio "chi inquina paga".

Nella sostanza, le Sezioni unite affermano che l'interesse della massa dei creditori è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla realizzazione delle opere di bonifica e questo scaturisce proprio dalla obbligazione accessoria alla convenzione urbanistica sottoscritta dall'imprenditore in bonis, dalla quale – prosegue la Suprema corte, la quale sposa la giurisprudenza amministrativa sul punto –

il curatore non può sciogliersi ex articolo 72 legge fallimentare.

La convenzione urbanistica costituisce, quindi, rapporto pendente non soggetto a scioglimento in cui il curatore è obbligato a subentrare.

Questa soluzione è analoga al caso del contratto preliminare prima casa (articolo 72, ottavo comma, legge fallimentare), per il quale – secondo il Codice della crisi (articolo 173, comma 4) – il curatore dovrebbe anche procurare la cancellazione delle ipoteche (si veda Il Sole 24 Ore del 15 febbraio 2023, pagina 45); questione sulla quale, all'esito dell'ordinanza interlocutoria n. 16166/2023, si attende il pronunciamento delle Sezioni unite in ordine alla compatibilità di questo subentro forzoso del «curatore parte» con gli obblighi che il «curatore terzo» assume nei confronti della massa. Anche qui la massa dei creditori, per via del curatore, si fa carico di obbligazioni (in questo caso di facere) sottoscritte illo tempore dall'imprenditore in bonis.

Il quadro che se ne trae mette, tuttavia, le curatele di fronte all'onere di farsi carico di cantieri di bonifica, impegnandole in complesse attività, dai tempi lunghi e incerti – e sempre a condizione che vi siano le risorse per farvi fronte – attività poco compatibili con la liquidazione concorsuale.



**Eccezione al principio «chi inquina paga»
Prevale l'interesse pubblico a realizzare la bonifica**